

OGGETTO: : RICORSO POMPE GABBIONETA CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO DI MILANO 3 SEDE DI MONZA E NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA CORTI ANTONELLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Legale che costituisce parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di incaricare della difesa e degli interessi del Comune l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano C.so Vittorio Emanuele II, 15;
2. di impegnare la spesa di € 6.000,00 imputandola al Tit.1 Funzione 01 Servizio 02 Centro Resp. 01 Cap. 185 "Spese legali e di consulenza" del Bilancio 2004, che presenta la voluta disponibilità; (reg.n. 2004/2231/3110) con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione del Segretario Generale;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

In data 8.7.2004 veniva notificato al Comune di Sesto San Giovanni da parte del Tribunale Amministrativo di Milano il Ricorso proposto dalla Società Pompe Gabbioneta S.p.A. di Sesto San Giovanni, Viale Gramsci, 79 in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Roberto Zecchi, rappresentata e difesa come da procura speciale dagli Avv. Ivo Formigaro e

Francesco Ferrari del Foro di Milano presso lo studio dei quali viene eletto domicilio in Milano Via Bigli, 19, contro il Comune di Sesto San Giovanni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Dipartimento di Milano 3 sede di Monza, e nei confronti della Sig.ra Corti Antonella avverso e per l'annullamento, previa sospensione, unitamente ad ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del provvedimento n. 43314-34 AC/mb datato 21.5.2004, a firma del Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni con cui si ordina alla ricorrente " di eseguire entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, gli interventi di bonifica necessari per garantire, in ogni condizione di esercizio, il rispetto dei valori limite differenziale di immissione stabilito dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997"; della relazione del Dipartimento di Milano 3 (sede di Monza) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia trasmessa all'Amministrazione resistente in data 5 aprile 2004 e nota alla ricorrente contestualmente alla notifica del provvedimento impugnato in principalit , avente per oggetto "Rilievi fonometrici ditta Pompe Gabbioneta"; nonch , ove e per quanto occorrer possa, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 17 del 6 aprile 2004, recante "Zonizzazione acustica del territorio comunale in attuazione del D.P.C.M. 1.3.1991 – della Legge 447/995 e della Legge Regionale n. 13/2001.

Si propone di costituirsi in giudizio nominando quale difensore, a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano C.so Vittorio Emanuele II, 15.

Avv. Antonino Princiotta